



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - ORTONA

Via del Porto, 7 - 66026 Ortona - Tel. 085/9063290 - Fax 085/9061461
Email: ortonaguardiacostiera.it - sito istituzionale: www.guardiacostiera.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 30/2012

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Giovanni GRECO, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ortona:

- VISTA** la Legge 3 aprile 1989, n. 147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";
- VISTO** il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 "Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato";
- VISTA** la Legge 08 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 146 del 29 luglio 2008 recante il Regolamento di attuazione al Codice della Nautica da diporto;
- VISTO** il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 afferente l'identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTO** l'art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;
- VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTI** la Legge della Regione Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, la deliberazione n. 33 del 23 dicembre 2003 con la quale la giunta della Regione Abruzzo, in ossequio alle vigenti norme in materia di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Locali, ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nonché il Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 141 del 29 luglio 2004;
- VISTE** le Circolari dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nn. 10 (prot. n. 5171242), 12 (prot. n. 5171328), 22 (prot. n. 5171080) serie I, Titolo Demanio Marittimo, datate rispettivamente 07 maggio 1994, 20 maggio 1994 e 10 aprile 1995;
- VISTO** il Dispaccio n. 82/022468/1 in data 3 aprile 2002 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante direttive per la "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione – Ordinanze balneari";
- VISTO** il Dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra

- le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- VISTI** i Dispacci nn. 28149, 30387 e 78655 rispettivamente in data 26 marzo 2012, 28 giugno 2005 e 20 dicembre 2003 inerenti l'eventuale utilizzo di moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti;
- VISTA** la Legge 104/92 e successive modifiche relativa alla sicurezza, integrazione e diritti delle persone diversamente abili;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** l'Atto di intesa, in data 16 gennaio 2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003;
- VISTE** le disposizioni relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTE** le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico, attività turistico – ricreative sulle spiagge e nelle zone di mare ad esse prospicienti nonché le norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, qui intese integralmente richiamate, che individuano specifiche competenze in capo all'Autorità Marittima con particolare riguardo al potere di emanazione di Ordinanze e di vigilanza;
- VISTA** l'Ordinanza n. 30/2006 in data 31 maggio 2006, emanata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 08.07.2003 n. 172, con la quale il Capo del Compartimento Marittimo di Ortona, ha disciplinato i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa;
- VISTA** l'Ordinanza n. 31/2006 in data 31 maggio 2006, recante il regolamento delle attività subacquee e delle attività ludico-diportistiche esercitate nelle acque del circondario marittimo di Ortona;
- VISTA** l'Ordinanza n. 52/2007 in data 26 luglio 2007 con la quale il Capo del Compartimento di Ortona vieta la pesca sportiva di molluschi eduli lamellibranchi e di frutti di mare in genere entro 500 metri dalla costa.
- VISTA** la propria precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 20/2011 in data 04 maggio 2011;
- SENTITE** le associazioni di categoria congiuntamente ai rappresentanti delle Amministrazioni Comunali interessate, nel corso delle riunioni tenutesi presso la Capitaneria di Porto di Ortona rispettivamente in data 13 marzo 2012 e 11 maggio 2012;
- CONSIDERATA** la Determinazione in data 20 marzo 2012 n. DF/4 della Giunta Regionale d'Abruzzo – Direzione Turismo e Attività Sportive Demanio Marittimo - relativa all'ordinanza balneare 2012 – Attività nelle spiagge del litorale abruzzese – pubblicata sul B.U.R.A. n. 29 Speciale Turismo in data 6 aprile 2012;
- CONSIDERATO** che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del mare in generale, direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo relativamente al Circondario Marittimo di Ortona, comprendente il territorio dei **Comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia**;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 68, 81, 223, 1161, 1174, 1231 e 1255 del Codice della Navigazione e gli artt. 23, 27, 28, 59, 401 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione

ORDINA

Articolo 1

(Disposizioni Generali)

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, la **data di avvio e di conclusione della stagione balneare** e gli **orari minimi di apertura al pubblico delle strutture balneari** sono individuati dall'articolo 1 della Determinazione della Regione Abruzzo citata in premessa.
- 1.2 I concessionari di stabilimenti balneari nonché i Comuni rivieraschi competenti lungo i litorali caratterizzati dalla presenza di spiagge libere devono mettere in atto ogni utile azione al fine di garantire la sicurezza della balneazione. In particolare, i concessionari devono garantire, in ogni caso, la sicurezza della balneazione durante l'arco temporale, così come indicato nell'articolo 1, lett. c) della sopraindicata Determinazione della Regione Abruzzo.
- 1.3 I cartelli monitori recanti avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo, contemplati in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza, dovranno essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati negli stessi, oltre che in lingua italiana, devono essere riportati anche in *inglese, francese e tedesco*.
- 1.4 **Sino al 31 maggio e dopo il 9 settembre**, i concessionari o i Comuni, qualora si avvalgano della facoltà di aprire al pubblico ai soli fini elioterapici, dovranno:
- adibire un locale al pronto soccorso, dove mantenere efficiente ed assicurare il pronto impiego del materiale di primo soccorso, così come previsto dall'art. 5.9;
 - garantire l'attivazione delle prime procedure di emergenza;
 - issare la bandiera rossa sull'apposito pennone;
 - esporre l'apposita cartellonistica all'ingresso ed all'interno della struttura balneare nonché in prossimità della battigia, ben visibile dagli utenti, riportante la sottototata dicitura: **"STRUTTURA APERTA AI SOLO FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**
 - mantenere in prossimità della battigia una unità a remi (*tipo pattino*), munita di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, con salvagente anulare, di mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto con almeno 10 metri di sagola.
- 1.5 Durante il periodo di apertura al pubblico per la balneazione, fissato dalla Regione Abruzzo **dal 01 giugno 2012 al 09 settembre 2012**, deve essere garantito il **servizio di salvataggio** negli orari e con le modalità indicate nella presente Ordinanza.
- 1.6 Nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni rivieraschi. Qualora vi sia un'oggettiva impossibilità di assicurare il predetto servizio, l'Amministrazione Comunale deve dare comunicazione all'Autorità Marittima, prima dell'inizio della stagione balneare, prevedendo, altresì, idonei strumenti sostitutivi di prevenzione e di garanzia per la sicura balneazione, quali la predisposizione e l'apposizione, in luogo ben visibile agli utenti, di un elenco di numeri telefonici di emergenza (numero blu per l'emergenza in mare 1530, emergenza sanitaria 118, Polizia di Stato 113, Carabinieri 112 e Vigili del Fuoco 115) nonché di opportuna segnaletica, di avviso dell'assenza del servizio: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.

- 1.7 È fatto obbligo, ai concessionari di stabilimenti balneari ed ai Comuni, per le spiagge libere, di esporre in luogo visibile all'utenza copia della presente ordinanza di sicurezza balneare.

Articolo 2

(Zone di mare riservate alla balneazione – Limite acque sicure)

- 2.1 **ZONA DI MARE RISERVATA ALLA BALNEAZIONE:** La zona di mare per una distanza di 300 (trecento) metri dalla battigia, ovvero 150 (centocinquanta) metri dalle scogliere a picco o coste rocciose (non interessate da eventuali restrizioni connesse ad ordinanze d'interdizione per pericoli di crolli franosi), è riservata alla balneazione.

Per tale zona:

- a. il limite deve essere segnalato dai concessionari delle strutture balneari con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati al fondo e posti, parallelamente alla linea di costa, in funzione del fronte mare di ciascuna area in concessione. In particolare, per gli stabilimenti balneari aventi un fronte mare inferiore a mt 50 (cinquanta) il numero di gavitelli da posizionare a cura dei relativi concessionari dovrà essere almeno di 2 (due); per le concessioni dotate di un fronte mare compreso tra mt 50 (cinquanta) e mt 80 (ottanta), il numero di gavitelli dovrà essere almeno di 3 (tre); per le strutture balneari con un fronte mare superiore a mt 80 (ottanta), il numero di gavitelli dovrà essere almeno di 4 (quattro). I gavitelli in parola devono essere prontamente riposizionati alle predette distanze qualora, a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio;
 - b. analogo obbligo è posto a carico dei Comuni per gli specchi acquei antistanti le spiagge devolute alla libera fruizione. Qualora i Comuni non vi provvedano, dovranno apporre sulle relative spiagge un **apposito cartello**, riportante la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO – LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO”**;
- 2.2 Al fine di garantire la maggiore tutela possibile, per i fruitori del mare e delle spiagge, è istituita una **fascia di mare di sicurezza** di metri 50 (cinquanta) a partire dalla zona riservata alla balneazione di cui al precedente art. 2.1, in cui sono interdette la navigazione a motore, la balneazione (salvo quanto previsto all'art 4.2) e le immersioni subacquee. E' consentita la navigazione in dislocamento in prossimità dell'imboccatura dei corridoi di lancio.
- 2.3 **Nella zona di mare riservata alla balneazione di cui al precedente punto 1 è vietato:**
- a. il **transito di qualsiasi unità**, ad eccezione di natanti da diporto tipo jole, pattini, mosconi, lance, canoe nonché pedalò e simili; le unità a motore, a vela o vela con motore ausiliario - se non condotte a remi - dovranno atterrare o partire utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
 - b. l'**ormeggio, la sosta e l'ancoraggio** di qualsiasi unità, salvi i casi disciplinati da apposita autorizzazione o concessione demaniale marittima;
 - c. l'**atterraggio e la partenza dei Surf** (tavole sospinte dal moto ondoso), **Windsurf** (tavole a vela) e **strutture similari**. Ciò potrà avvenire solo attraverso l'utilizzo degli appositi corridoi di lancio, ovvero raggiungendo la zona di mare consentita a nuoto e con l'attrezzatura ammainata.

2.4 LIMITE ACQUE SICURE: è il limite in cui l'acqua raggiunge 1 metro di profondità ed entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti del nuoto.

I Comuni, relativamente alle spiagge devolute alla libera fruizione, nonché i concessionari di strutture balneari, per le aree in concessione, devono provvedere a segnalare il limite delle acque sicure mediante l'apposizione, in luogo ben visibile, di adeguata cartellonistica, almeno un cartello, ogni 50 (cinquanta) metri di fronte mare ed in ogni caso almeno uno per ogni singola concessione, recante la seguente dicitura: **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO"**;

Inoltre, **per le sole spiagge dei comuni di Ortona e Francavilla al Mare**, sia che esse siano devolute alla libera fruizione o attrezzate a strutture balneari, a causa della presenza dei bassi fondali che si estendono a distanza considerevole dalla battigia, vi è l'obbligo, di predisporre **galleggianti di colore bianco**, posizionati ad una distanza non superiore a metri 10 (dieci) l'uno dall'altro, che devono essere prontamente riposizionati alle predette distanze qualora, a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio.

I predetti gavitelli devono essere posizionati in modo tale da non costituire pericolo per la balneazione. In particolare, è fatto assoluto divieto di utilizzare oggetti contundenti o che possano costituire pericolo per i bagnanti. Il concessionario, nel caso in cui dovesse contravvenire alle sopra esposte disposizioni, sarà considerato direttamente responsabile, civilmente e penalmente, di eventuali danni che dovessero derivare a cose e/o persone per avere posizionato in maniera non corretta e pericolosa i gavitelli e/o i cartelli monitori.

2.5 Eventuali **fonti di pericolo per i bagnanti** (ad esempio correnti anomale in prossimità delle scogliere frangiflutti ecc.) dovranno essere segnalate, a cura dei concessionari o delle Amministrazioni Comunali, per quanto di rispettiva competenza, a mezzo di **cartelli** ben visibili montati su pali infissi sul fondo marino. Tali cartelli devono avere **forma triangolare** delle stesse dimensioni e caratteristiche di quelli stradali indicanti il pericolo generico con sottostante cartello rettangolare riportante la dicitura del tipo di pericolo da segnalare. Qualora sia difficoltosa l'infissione sul fondo marino del cartello in parola, esso dovrà essere posizionato sulla battigia, sulla perpendicolare del pericolo da segnalare, con l'indicazione della distanza del medesimo da riva. In ogni caso dovrà essere posta in essere ogni possibile azione per la pronta rimozione della fonte di pericolo. Qualora i Comuni non vi provvedano, per oggettiva impossibilità, dovranno apporre sulle relative spiagge un apposito cartello, riportante la seguente dicitura, ben visibile agli utenti: **"ATTENZIONE PERICOLI GENERICI NON SEGNALATI"**

Articolo 3

(Zone di mare vietate alla balneazione)

3.1 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE. È sempre vietata la balneazione:

- a. Nei porti/approdi della giurisdizione del Circondario Marittimo di Ortona;
- b. Nel raggio di 100 (cento) metri dalle imboccature e strutture portuali e dalle opere foranee;
- c. Nello specchio acqueo antistante la foce dei fiumi/torrenti/canali, entro un raggio di mt. 50, salvo che l'Autorità Comunale e/o Sanitaria non imponga una superiore estensione ai sensi del successivo punto g);
- d. A meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda in rada;
- e. Per un raggio di 200 (duecento) metri dalle di zone di mare in cui vi siano lavori in corso per opere di difesa della costa ovvero passerelle di attracco delle navi;

- f. Entro i corridoi di lancio di cui al successivo art. 8;
- g. Nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti Autorità Sanitarie e Comunali; in tal caso i Comuni interessati dovranno avere cura di apporre cartelli indicanti il **"DIVIETO DI BALNEAZIONE"**;
- h. Nelle zone che potranno essere dichiarate pericolose e interdette dall'Autorità Marittima con l'emanazione di apposita Ordinanza.

Articolo 4
(Prescrizioni di sicurezza)

4.1 Nell'ambito del Circondario Marittimo di Ortona, durante il periodo per la balneazione individuato dall'articolo 1, lett. c) della Determinazione della Regione Abruzzo citata in premessa, dalle ore 08.30 alle ore 19.30 è vietato:

- a. sostare, transitare, pescare, tuffarsi dai moli, dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e da tutte le opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale, sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa; nel presente divieto sono altresì comprese tutte quelle altre ulteriori attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del mare, ma non riconducibili alle finalità proprie per le quali le opere in parola sono state realizzate;
- b. occupare, con qualsiasi unità o attrezzatura non finalizzata al salvataggio, la fascia di metri 5 (cinque) dalla battigia e di metri 3 (tre) dal perimetro dei pennelli presenti lungo il litorale, atta a garantire il più rapido soccorso ai bagnanti e/o il transito di mezzi di soccorso;
- c. ormeggiare ed ancorare con qualsiasi unità, entro i metri 350 dalla costa, salvi i casi disciplinati da apposita concessione demaniale marittima o da specifica autorizzazione rilasciata da questa Capitaneria di Porto, per un numero massimo di 2 (due) gavitelli ove è consentito l'ormeggio di natanti (a remi o a pedali) avvalendosi di un corpo morto per ciascuna unità. Tali gavitelli saranno posizionati, a cura dei concessionari, nello specchio acqueo antistante l'arenile in concessione. Gli stessi saranno ritenuti solidalmente responsabili per l'utilizzo improprio dei gavitelli in questione. Al termine della stagione balneare i concessionari dovranno curare la rimozione dei corpi morti, comunicando all'Autorità Marittima l'avvenuta messa in sicurezza dello specchio acqueo antistante la propria area in concessione;
- d. sorvolare le spiagge affollate dai bagnanti e i tratti di mare riservati alla balneazione con qualsiasi tipo di velivolo e per qualsiasi scopo a quota inferiore a piedi 1000 (mille), ad eccezione dei mezzi della Guardia Costiera e degli altri Corpi di polizia;
- e. esercitare la pesca sia professionale che sportiva, con qualsiasi dispositivo od attrezzo ad una distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dalla costa, nella fascia oraria di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari;
- f. sostare, ormeggiare ed ancorare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto e/o a piedi;
- g. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute.

Il divieto di cui al presente articolo, lett. a) è da intendersi riferito a tutto l'anno.

4.2 Coloro i quali intendano effettuare attività di nuoto al di fuori delle acque riservate alla balneazione, hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza con un

galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca collegato ad una sagola, di lunghezza non superiore a metri 3 (tre).

Articolo 5
(Servizio di salvataggio)

- 5.1 **SERVIZIO DI SALVATAGGIO Durante il periodo della balneazione (1 giugno – 9 settembre)**, i concessionari di strutture balneari ed i Comuni devono attivare e garantire il **Servizio di Assistenza e Salvataggio**, con la predisposizione della postazione di salvataggio e delle relative dotazioni di cui al successivo comma 6, nonché del materiale di primo soccorso, come individuato al successivo comma 9, **con almeno un assistente bagnante**, esclusivamente dedicato a tale servizio, regolarmente abilitato al salvataggio da ente riconosciuto a livello nazionale, **ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte mare** dell'area in concessione.
- 5.2 A tal fine, ferma restando la responsabilità di ogni singolo concessionario secondo quanto disposto dall'art. 1.2, è ammesso che titolari di più concessioni demaniali marittime contigue, o inframmezzate da spiagge libere, assicurino il servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti, in maniera consorziata nonché sulla base dei Piani Collettivi di Salvataggio, garantendo la presenza di almeno un assistente abilitato al salvataggio, sempre nel limite massimo di 150 (centocinquanta) metri di fronte mare. In tal caso i predetti piani dovranno essere preliminarmente presentati, entro il 25 maggio 2012, all'Autorità Marittima di giurisdizione per la preventiva approvazione. Il Piano deve riportare: i tratti di spiaggia libera e gli stabilimenti balneari per i quali sia condiviso il servizio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio nonché, nei casi in cui i concessionari si avvalgano della facoltà di attivare il servizio minimo con un assistente abilitato ogni 300 metri di fronte mare di cui al successivo comma 5, le postazioni attive nella fascia oraria 14.00/14.30. Quest'ultima facoltà non è consentita, di massima, nei litorali in cui non vi sono concessioni demaniali marittime contigue, soprattutto a causa della peculiare conformazione della costa, caratterizzata dalla presenza di scogliere a picco ovvero coste rocciose, in quanto non applicabile.
- 5.3 Ciascun concessionario dovrà informare tempestivamente l'Autorità Marittima (anche telefonicamente) ed issare la bandiera rossa nonché esporre un cartello monitor, ben visibile, recante la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MOMENTANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**, qualora il servizio di salvataggio, reso in forma autonoma o consorziata, venga momentaneamente sospeso per imprevedibili esigenze, per motivi di assoluta necessità o per causa di forza maggiore.
- 5.4 Nei suddetti casi, comunque, i bagnanti devono essere avvertiti, ove possibile anche con mezzi fonici, della situazione di pericolo da parte del personale di servizio dello stabilimento.
- 5.5 Fermo restando le disposizioni generali di cui all'art. 1.2, **il servizio di salvataggio dovrà essere garantito secondo le seguenti modalità:**
- a. **NEI PERIODI COMPRESI DAL 1 GIUGNO 2012 AL 13 LUGLIO 2012 E DAL 26 AGOSTO 2012 AL 9 SETTEMBRE 2012:** il servizio di salvataggio deve essere garantito in modo continuativo **almeno dalle ore 09.30 alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30.**
- Inoltre il Sabato e festivi, nell'arco temporale 14:00/14:30, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito con almeno un assistente bagnanti abilitato ogni 300 metri di fronte mare o frazione, secondo quanto

previsto al precedente comma 2. Di tale circostanza dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello nonché comunicazione a mezzo apparato di diffusione sonora.

- b. NEL PERIODO DAL 14 LUGLIO 2012 AL 26 AGOSTO 2012: il servizio di salvataggio deve essere garantito almeno dalle ore 09.30 alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00.

Inoltre, nell'arco temporale 14:00/14:30, si dovrà garantire una sorveglianza per settori, con almeno un assistente bagnanti ogni 300 metri di fronte mare o frazione, secondo quanto previsto al precedente comma 2. Di tale situazione dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello nonché comunicazione a mezzo apparato di diffusione sonora.

- 5.6 POSTAZIONE DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI: Ogni singolo concessionario, deve predisporre una postazione di salvataggio consistente in una torretta il cui piano di calpestio non deve essere di altezza inferiore a 1,5 metri. Detta torretta, realizzata tenuto conto dei principi generali in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, deve essere collocata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile e, comunque, mediana rispetto alla zona da controllare e/o assegnata al singolo assistente con le seguenti dotazioni:

- a. un binocolo;
- b. 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato saldamente sul terreno, perfettamente funzionante e mantenuto in efficienza. In alternativa è ammesso l'utilizzo di uno strumento galleggiante ovoidale tipo "bay-watch" con tracolla e cintura di tipo omologato;
- c. un giubotto di salvataggio (lifejacket);
- d. un casco di sicurezza tipo "rafting" (da indossare obbligatoriamente in caso di intervento presso i litorali rocciosi ed nei pressi delle barriere frangiflutti);
- e. uno strumento galleggiante ovoidale tipo "bay-watch" o similari;
- f. una maschera completa di snorkel ed un paio di pinne;
- g. un'imbarcazione di colore rosso o arancione idonea al servizio di salvataggio recante la scritta di colore bianco ben visibile "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di mezzo marinaio o gaffa, nonché di un ancorotto con almeno 10 metri di sagola per agevolare le operazioni di soccorso. Tale imbarcazione non deve essere - in alcun caso - destinata ad altri usi.

Negli arenili soggetti ad erosione, la torretta potrà essere posizionata in prossimità della battigia, in posizione che consenta il più ampio ed agevole transito alla collettività.

Fermo restando l'obbligatorietà delle dotazioni di cui alla lettere che precedono, nel caso in cui il servizio di assistenza e soccorso venga reso in forma consorziata, la torretta dovrà essere collocata in posizione mediana rispetto alla zona da controllare.

I concessionari - ed i Comuni per le spiagge libere - sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico - nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni con particolare riguardo al natante per il servizio di salvataggio.

- 5.7 DOTAZIONI DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO BALNEARE E DI CIASCUNA SPIAGGIA LIBERA: Presso ogni stabilimento balneare e nei tratti di spiaggia libera, devono essere collocati, in posizione ben visibile:

a. **n. 2 salvagenti anulari**, muniti di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare/spiaggia libera o comunque sistemati presso la battigia, in postazione ben visibile;

b. un'asta sulla quale dovrà essere tempestivamente issata, ad un'altezza di almeno 4 metri, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la responsabilità del concessionario/Comune:

➤ una **BANDIERA ROSSA** da utilizzare:

- in caso di sospensione del servizio di salvataggio;
- in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere). Nei suddetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora.
- apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici nel periodo consentito dell'Ordinanza della Regione Abruzzo;

Resta inteso che per i casi sopra indicati il bagnino dovrà comunque stazionare in loco.

➤ una **BANDIERA BIANCA** da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone.

5.8 Ogni concessionario deve inoltre avere disponibile e pronto all'uso, presso il proprio stabilimento balneare, un megafono e/o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.

5.9 **MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO:** Ciascun concessionario dovrà dotarsi di materiale di primo soccorso, **da custodire in un idoneo locale o cabina**, tenuto in buone condizioni igieniche e pronto all'utilizzo, costituito da:

a. Due/tre bombole individuali di ossigeno, la cui somma sia pari ad almeno 3 (tre) litri/tre kg (300 litri in volume erogato). Dette bombole devono essere in corso di validità (non scadute), in piena efficienza nonché prontamente utilizzabili da parte di personale medico o di personale sanitario a tal fine abilitato. Inoltre, ciascuna bombola dovrà essere dotata di tubo, mascherina sterile e riduttore.

b. un set di cannule sterili per la respirazione bocca a bocca (di cui almeno una ad uso pediatrico);

c. un pallone di tipo "AMBU" asservito da mascherina sterile o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;

d. una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente in materia.

Articolo 6

(Assistente bagnanti)

6.1 **Ogni singolo assistente bagnante, durante il servizio, deve rispettare le sottoelencate prescrizioni:**

a. avere con sé o presso la struttura in cui opera il brevetto che lo abilita, in corso di validità;

b. indossare una maglietta di colore bianco/rosso che rechi la scritta **possibilmente fosforescente**, "**SERVIZIO DI SALVATAGGIO**", per essere facilmente individuabile da chiunque;

- c. essere dotato di fischietto professionale;
 - d. stazionare prioritariamente sulla torretta di salvataggio, lungo la battigia ovvero in mare sull'unità destinata al servizio di salvataggio;
 - e. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- 6.2 In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnante, nonché alla luce di quanto stabilito al precedente art. 5, restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento del servizio di salvataggio in capo al concessionario di stabilimento balneare.
- 6.3 Gli assistenti bagnanti che si rendessero responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, oltre ad essere oggetto dei consequenziali provvedimenti di legge, saranno segnalati all'ente/società che ha rilasciato l'abilitazione per ogni valutazione circa l'eventuale ritiro del brevetto.
- 6.4 Analogamente a quanto disposto per il mare, anche i titolari di concessioni demaniali marittime per il mantenimento di **piscine**, ovvero di stabilimenti balneari comprendenti anche piscine, site su area demaniale marittima, devono rispettare la *normativa specifica prevista per tale tipo di installazione*. In particolare, per quanto attiene l'aspetto della sicurezza, durante l'utilizzo della piscina devono essere presenti **2 assistenti bagnanti** muniti della specifica abilitazione ed esclusivamente dedicati alla piscina. Quando la piscina è chiusa al pubblico, essa dovrà essere opportunamente preclusa. Gli assistenti bagnanti di cui sopra sono in aggiunta a quelli previsti per l'arenile.
- 6.5 E' fatto **assoluto divieto di impiegare in altre attività** o comunque destinare ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore, il personale abilitato al servizio di salvataggio durante l'apertura al pubblico della struttura balneare.

Articolo 7

(Disciplina per l'eventuale utilizzo di moto d'acqua per il salvamento)

- 7.1 E' data facoltà al concessionario di posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua, con **obbligo di darne preventiva comunicazione** alla Autorità Marittima di giurisdizione.
In tal caso, resta comunque fermo l'obbligo, per il concessionario, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite nel precedente art. 5, costituendo l'impiego di tale mezzo soltanto una eventuale integrazione dell'unità contemplata all'articolo 5, comma 7, punto g).
- 7.2 Qualora sia impiegata una moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a. La moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta "SALVATAGGIO" su entrambi i lati e dovrà essere, preferibilmente, di colore rosso;
 - b. La moto d'acqua dovrà essere **impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio**;
 - c. Il conduttore della moto d'acqua dovrà essere **in possesso della patente nautica**;
 - d. A bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore munito di patente nautica, dovrà essere **presente una persona abilitata al salvamento**;
 - e. Durante l'uscita in mare la persona abilitata al salvamento dovrà indossare una cintura di salvataggio ed il casco;

f. La moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio assicurata alla stessa moto d'acqua tramite degli sganci rapidi;

7.3- Rientra nel prudente apprezzamento del concessionario, la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo per ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze che caratterizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, ecc.).

Articolo 8 **(Corridoi di lancio)**

8.1 I concessionari di strutture balneari, i Comuni sulle spiagge libere, ovvero i sodalizi nautici concessionari di aree demaniali marittime, qualora avvertino l'esigenza, possono installare, nella fascia di mare antistante l'area a terra di propria competenza, **un corridoio ad uso pubblico** per l'attraversamento della fascia di 350 metri da parte di unità da diporto a motore con propulsore ingranato o a vela issata.

I concessionari, ovvero i Comuni per le spiagge destinate alla libera fruizione ed i sodalizi nautici concessionari di aree demaniali marittime hanno l'obbligo di comunicare preventivamente, in forma scritta, alla Capitaneria di Porto di Ortona l'avvenuto posizionamento di detti corridoi di lancio nonché la relativa data.

8.2 **All'interno dei corridoi di lancio è vietato il transito pedonale, la balneazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità**, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio. Detti corridoi devono avere le seguenti **caratteristiche**:

- **larghezza**: sino ad un massimo di metri 20 (venti);
- **profondità**: non inferiore a metri 350 (trecentocinquanta) dalla battigia;
- **delimitazione**: costituita da gavitelli di colore giallo ad intervalli di metri 20 (venti);
- **individuazione dell'imboccatura a mare**: posizionamento di bandierine gialle sui gavitelli più esterni.

In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa, in modo che le manovre di partenza/atterraggio non contrastino con l'attività di balneazione. I corridoi potranno poi allargarsi ad imbuto verso il largo.

8.3 Le unità a motore e a vela dovranno attraversare il corridoio a lentissimo moto e comunque ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, senza mai superare i limiti laterali e prestando sempre e comunque la massima cautela.

8.4 Gli acquascooters dovranno atterrare e partire, durante la stagione balneare, esclusivamente all'interno di detti corridoi, ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua.

8.5 Le Ditte che svolgono attività di noleggio/locazione di unità a motore, secondo le disposizioni vigenti, hanno l'obbligo di posizionare, previa richiesta e successivo rilascio dell'autorizzazione, i corridoi di cui ai punti precedenti.

8.6 I corridoi di lancio devono essere segnalati mediante appositi **cartelli monitori** posizionati in modo da non costituire pericolo per la balneazione o in genere per la pubblica incolumità sulla battigia, in prossimità dell'inizio dei corridoi medesimi e riportanti la seguente dicitura: **"CORRIDOIO DI LANCIO – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E BALNEAZIONE VIETATI ALL'INTERNO DEL CORRIDOIO"**.

Articolo 9
(Disposizioni finali)

- 9.1 La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 20 del 2011, entra in vigore il giorno 14 maggio 2012.
I divieti di navigazione, riportati nella presente Ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera e degli altri Corpi di Polizia nonché ai mezzi impegnati in operazioni di soccorso.
Sono, altresì, esentati dai suddetti divieti i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 08.06.1982, n. 470 in premessa richiamato. Tali mezzi, qualora non appartenenti ad alcun Corpo dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura "SERVIZIO CAMPIONAMENTO", chiaramente leggibile ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 (dieci) metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.
- 9.2 Per il corretto esercizio, durante la stagione balneare, delle attività subacquee e ludico-diportistiche devono essere scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nelle ordinanze di polizia marittima emanate dalla Capitaneria di Porto di Ortona e consultabili sul sito www.guardiacostiera.it/ortona ed in particolare le prescrizioni contenute nell'Ordinanza n. 31/2006 del 31.05.2006 richiamata in premessa.
- 9.3 Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni ed in particolare ai contenuti dell'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo in premessa citata ed alle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Ortona consultabili sul sopraindicato sito.
- 9.4 Per ulteriori informazioni e/o eventuali chiarimenti può farsi altresì riferimento all'indirizzo e-mail della Capitaneria di Porto di Ortona: ortona@guardiacostiera.it.
- 9.5 Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
- 9.6 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e fatte salve in tal caso le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, in virtù delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del Titolo V del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ovvero ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

ORTONA, 11 maggio 2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giovanni GRECO

